

ATTO DI INDIRIZZO

Criteria per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile sottostanti a "CER Insieme"

Condizioni generali

1. In esecuzione dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione "CER – Insieme" il Comitato di gestione è tenuto ad approvare il Regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti, dalla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (detto anche contributo ARERA) e dall'eventuale vendita di energia elettrica in rete di cui dalle norme di attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414/2023, dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel dell'ARERA come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22.

All'atto della stesura e dell'approvazione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER o Comunità) dovrà tener presente i criteri stabiliti nel seguente Atto di indirizzo.

2. Secondo le disposizioni di legge, i contributi spettanti alla CER sono i seguenti:

- (i) La tariffa incentivante (o tariffa premio) riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità, secondo le disposizioni di legge;
- (ii) valorizzazione dell'energia elettrica consumata mediante la restituzione delle componenti tariffarie riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità (detta anche contributo ARERA), secondo le disposizioni di legge;
- (iii) ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di proprietà di soci/membri per i quali la Comunità abbia ricevuto il mandato di vendere a Trader qualificati l'energia immessa in rete oppure di richiedere al GSE, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia mediante Ritiro Dedicato.

3. La Comunità è mandataria di tutti i soci/membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sul portale del GSE.

4. Il regolamento definirà i rapporti tra la CER e i soci /membri della stessa, secondo un principio di gestione improntata alla autosostenibilità economica.

Destinazione dei contributi economici

1. In esecuzione dell'art.3 dello Statuto della Fondazione i contributi riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno di ciascuna configurazione di CER saranno destinati, come meglio precisato più avanti:
 - (i) Alla copertura dei costi per il funzionamento e la gestione della Comunità;
 - (ii) Per la restante quota alle finalità istituzionali della Fondazione con particolare riferimento ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali.
2. Il Comitato di Gestione, nel decidere il riparto dei contributi economici riconosciuti sull'energia condivisa, dovrà rigorosamente rispettare quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera g) del DM MASE 07/12/2023 n. 414 sia in ordine alla destinazione dell'importo della tariffa premio eccedentario rispetto alle soglie di legge, sia in ordine alla completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali soci/membri della Comunità e facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE citato.
3. Il Comitato di Gestione potrà, attraverso il Regolamento e mediante congrua motivazione, definire e quantificare un corrispettivo sul servizio reso, da porre a carico dei soci/membri, in ragione dell'attività, anche amministrativa, espletata dalla CER.

Riparto dei benefici economici ai fini sociali ed ambientali, a favore dei soci/membri della Comunità e dei produttori terzi. Rendicontazione

1. Il riparto dei contributi riconosciuti dal GSE alla Comunità si basa sul principio: "la ricchezza si distribuisce laddove si produce". Il Regolamento dovrà pertanto tener conto del principio secondo cui le risorse economiche disponibili vanno ripartite proporzionalmente a favore dei clienti finali che hanno determinato l'effettivo contributo del GSE erogato alla Comunità, secondo un programma che calcola l'energia condivisa ed il relativo incentivo su base oraria. Tale principio si estende anche nella determinazione e nella destinazione delle risorse che sostengono i progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali (detti anche Progetti sostenibili) a favore dei territori comunali all'interno dei quali i clienti finali hanno generato il contributo

del GSE. A tal riguardo si precisa che i progetti/iniziativae con finalità sociali ed ambientali possono articolarsi secondo due filoni: (i) mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie (secondo modalità, requisiti e criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione); (ii) riqualificazione urbana orientata alla sostenibilità ambientale. Si precisa, inoltre, che i soggetti che determinano l'energia condivisa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sono sia i soci/membri consumatori, che i soci/membri produttori, purché appartenenti alla medesima configurazione di cabina primaria.

2. Poiché la CER può essere partecipata da soci/membri sottesi a più cabine primarie, il Comitato di Gestione è tenuto a rendicontare l'energia condivisa ed i relativi contributi del GSE per ciascuna configurazione di cabina primaria. Su proposta del Consiglio di Indirizzo, in esecuzione dell'art.20 dello Statuto, il Comitato di Gestione può prevedere meccanismi di perequazione nel riparto dei contributi a favore dei progetti/iniziativae con finalità sociali ed ambientali tra le varie configurazioni di CER all'interno della Fondazione.
3. I contributi del GSE vengono così ripartiti:
 - a) sostegno costi di gestione con una percentuale delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 10% (dieci %) delle stesse;
 - b) sostegno ai progetti/iniziativae con finalità sociali ed ambientali con una percentuale delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 15% (quindici %) delle stesse;
 - c) fornitura di benefici economici ai soci/membri quali consumatori con una percentuale delle risorse disponibili non superiore al 25% (venticinque %) delle stesse;
 - d) fornitura di benefici economici ai soci/membri quali produttori con una percentuale delle risorse disponibili non superiore al 50% (cinquanta %) delle stesse.
4. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di stabilire criteri differenti di riparto a favore dei soci/membri della Comunità che, in virtù dell'adesione alla Comunità stessa, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto del PNRR oppure di altri contributi pubblici e/o privati, sugli investimenti effettuati. In tal caso la differenza tra l'importo che sarebbe stato riconosciuto/ripartito al produttore sulla base dell'applicazione delle percentuali previste al punto precedente e l'effettivo importo riconosciuto/ripartito al produttore che accede anche a contributi a fondo perduto sugli investimenti verrà destinata al fondo di sostegno dei progetti/iniziativae con finalità sociali e ambientali.
5. La Comunità provvederà, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, al calcolo

degli importi di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente punto e a comunicarlo agli interessati.

A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo la Comunità provvederà, così come previsto dalle regole operative, a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione, sia per finalità sociali e ambientali che a favore dei soci/membri e di produttori terzi.

Nota: il presente Atto di Indirizzo va allegato alla delibera di costituzione della CER